

Copia

N. 6 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le

Oggetto: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE

L'anno 2021 addì 18 del mese di Gennaio alle ore 21.05, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CABELLA Gian Paolo	Sindaco	SI	PEROCCHIO Giacomo	Consigliere	SI
BERTOLI Marco	Consigliere	SI	SARACINO Luciano	Consigliere	SI
BARUFFA Luisa	Consigliere	SI	MONCALVO Edoardo	Consigliere	SI
GATTI Eleonora	Consigliere	SI	BONVINI Francesco	Consigliere	SI
SABBADIN Cristina	Consigliere	SI	CHESSA Francesca	Consigliere	SI
POLETTO Oscar	Consigliere	SI	TEDESCHI Simone	Consigliere	SI
MULIERE Rocchino	Consigliere	SI	LOLAICO Alfredo	Consigliere	SI
PATELLI Luca	Consigliere	SI	ZIPPO Lucia	Consigliere	SI
MORO Stefano	Consigliere	NO			

Totali presenti 16

Totali assenti 1

Assiste il Segretario Generale Sig. CABELLA Pier Giorgio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POLETTO Oscar e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 6 in data 18/01/2021

Ufficio proponente: Tributi

Proposta di deliberazione N: 3

Oggetto: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE

Sono presenti il vice sindaco Accili e gli assessori Bruno, Delfino, Franco e Sisti.

L'assessore Delfino illustra l'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi dei consiglieri Perocchio, Tedeschi e Lolaico.

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della*

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 è disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 58 del 28/12/2017;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 125 del 24/10/1994 contenente anche il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- Delibera di GC n. 89 del 23/07/2020 relativa alla definizione delle tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici per l'anno 2020;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019
Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTA la proposta di regolamento denominato REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE che si articola nei seguenti punti principali:

- Capo I – Disposizioni di carattere generale;
- Capo II – Esposizione pubblicitaria;
- Capo III – Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- Capo V – Canone mercatale;
- ALLEGATO 1: classificazione delle strade;
- ALLEGATO 2: definizione dei Coefficienti e delle Tariffe (che verrà predisposto in seguito all'approvazione degli stessi da parte della Giunta Comunale);

VISTO in particolare il capo V del Regolamento in esame inerente le norme per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che tra l'altro:

- definisce i criteri per la determinazione della tariffa del canone;
- stabilisce la possibilità per la Giunta Comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge, la quale fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento in argomento con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF

dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale ed il nuovo canone patrimoniale dei mercati non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUE;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

DATO ATTO dell'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO l'allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del servizio competente;

DATO ATTO che si prescinde dal parere contabile in quanto la presente deliberazione non ha rilevanza ai fini contabili;

VISTO il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 01 in data 26/10/2020 recante "Disposizioni temporanee per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari - Criteri e modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 (emergenza epidemiologica Covid-19);

Con votazione in forma palese dal seguente risultato:

Presenti	n.	16
Votanti	n.	16
Favorevoli	n.	16

D E L I B E R A

1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare, quale allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* predisposto ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847, composto di n. 72 Articoli e degli allegati 1) relativo alla classificazione delle strade e 2) relativo alla definizione dei Coefficienti e delle Tariffe che sarà predisposto in seguito all'approvazione degli stessi da parte della Giunta Comunale.
3. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
4. Di disporre che i provvedimenti comunali citati in premessa relativi alle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020.

5. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
6. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento oggetto del presente provvedimento decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - T.U. n. 267/2000.

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

POLETTO Oscar
CABELLA Pier Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/02/2021 al 19/02/2021.

Novi Ligure, 04/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CABELLA Pier Giorgio

Per copia conforme all'originale:

per uso amministrativo.

rilasciata al Sig. in carta resa legale.

rilasciata al Consigliere Comunale per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 15/02/2021